



**Roberta Colombo**

(dottoranda in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

## **L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale \***

**SOMMARIO:** 1. L'educazione religiosa dei figli nell'ordinamento civile: diritto dei genitori e libertà dei minori - 2. L'educazione religiosa della prole nell'ordinamento canonico: un diritto-dovere dei genitori - 3. Educare religiosamente nei matrimoni misti nel codice di diritto canonico - 4. Diritto canonico particolare e orientamenti pastorali - 5. Riflessioni conclusive.

### **1 – L'educazione religiosa dei figli nell'ordinamento civile: diritto dei genitori e libertà dei minori**

La libertà di educazione religiosa del minore si colloca tradizionalmente nell'alveo della disciplina dei rapporti familiari, ritenendosi da sempre che la famiglia costituisca luogo primario per l'attuazione del progetto educativo.

La sinergia fra gli articoli 3, 19 e 30 della Costituzione da un lato e l'art. 147 c.c. dall'altro esprime l'impossibilità per lo Stato d'imporre contenuti educativi religiosi o non religiosi predeterminati. Infatti, se è espressamente sancito che uno dei doveri dei genitori è quello di curare l'educazione della prole, nulla è detto, al contrario, rispetto all'oggetto specifico di tale obbligo: l'educazione, dunque anche quella religiosa, è libera, ovviamente entro i limiti del rispetto della persona e dei diritti del minore<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Rispetto all'art. 147 c.c., **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 11<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2012, p. 164, evidenzia come tanto nella formulazione del 1942, quanto in quella risultante dalla legge n. 151 del 19 maggio 1975, non vi sia cenno all'educazione religiosa; ciò nonostante, "è insegnamento comune (...) che i genitori abbiano il potere di educare i figli in questa o quella religione, o all'ateismo". Occorre anche rilevare come un espresso riferimento all'educazione religiosa non compaia neppure nel nuovo testo dell'art. 147 c.c., da ultimo modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219): "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e



Lo Stato laico non ha infatti il diritto di intervenire in materia di scelte religiose, essendo incompetente non solo a valutare i principi professati da una determinata confessione, ma anche a prendere posizione tra visioni religiose e non religiose della vita e del mondo. Il principio di laicità, oltre a operare come limite nei confronti del legislatore, costituisce una vera e propria garanzia per l'individuo, che si vede tutelato contro le ingerenze statali nell'esercizio delle facoltà derivanti dal diritto di libertà religiosa<sup>2</sup>.

Rispetto all'educazione dei figli, ciò comporta che lo Stato non può né intromettersi nella elezione dei valori da trasmettere alla prole, né tantomeno operare una valutazione preferenziale verso una determinata appartenenza religiosa<sup>3</sup>. L'autorità giudiziaria, incompetente a valutare i principi professati da una determinata confessione, potrà tuttavia intervenire attivamente quando gli effetti di tale scelta rendano necessario operare nell'esclusivo interesse del minore; ad esempio, quando il messaggio religioso che si vuole a lui trasmettere contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e possa determinare conseguenze pregiudizievoli per la sua salute psico-fisica e il suo sviluppo<sup>4</sup>.

In sostanza, il dovere dello Stato di intervenire in merito al tipo di educazione religiosa da impartire al figlio si prospetta in termini del tutto peculiari: il suo giudizio non potrà mai ricadere sul "merito" di una fede religiosa, bensì sulle modalità con cui questa, esplicandosi in facoltà aventi ricadute sulla vita del minore coinvolto, possa nuocere al suo sviluppo psico-fisico<sup>5</sup>.

---

assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis".

<sup>2</sup> E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 10<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 78.

<sup>3</sup> Le decisioni in materia di educazione religiosa dei figli si annoverano infatti tra quelle di maggior interesse che il legislatore ha scelto di riservare a entrambi i genitori (si veda Cass., sent. n. 1714 del 1985): R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell'età della crisi*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 255.

<sup>4</sup> E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 71, che rimanda a Cass. civ., sent. n. 9546 del 12 giugno 2012; si veda inoltre S. FERRARI, *Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente*, in *Il Foro Italiano*, 1991, I, c. 271 ss.; G. CAROBENE, *Affidamento condiviso, multireligiosità ed educazione (religiosa) dei minori*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 26 del 2013, p. 5.

<sup>5</sup> È quanto accade, ad esempio, nel caso di rifiuto di trattamenti sanitari e in proposito si rinvia a S. FERRARI, *Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa*, cit., c. 275 ss.; si precisa che, a seguito del citato d.lgs. n. 154 del 2013, si parla oggi di "responsabilità" dei genitori in luogo della loro "potestà".

L'interesse del minore costituisce dunque, allo stesso tempo, 'scopo' e 'limite' del diritto dei genitori all'educazione e istruzione della prole: R. BOTTA, *Manuale di diritto*



Ma la libertà degli ascendenti di educare la prole secondo i dettami del proprio credo religioso, peraltro riconosciuta e garantita dalla legislazione statale e da quella internazionale recepita dai singoli ordinamenti, risulta circoscritta, oltre che dal limite dell'interesse del minore, anche dall'ormai generalizzato riconoscimento dell'attitudine dello stesso a sviluppare un certo grado di autodeterminazione.

Non esiste un diritto assoluto dei genitori in materia di educazione dei minori, né, come emerge in particolare dall'art. 147 c.c., un potere degli ascendenti che possa porsi in contrasto con il rispetto delle "capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni" dei figli. Pare dunque corretto affermare che la funzione educativa dei genitori è meramente strumentale all'educazione dei minori coinvolti e quindi, trasportando queste considerazioni sul piano religioso, all'acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e autonome in materia. Ciò significa che il figlio deve essere educato a un libero esercizio del diritto di libertà religiosa<sup>6</sup>.

Dunque, al fine di conciliare il diritto di libertà religiosa del minore con il riconoscimento della facoltà dei genitori di scegliere se, e in quale religione, educare i propri figli, l'ordinamento giuridico italiano chiama i genitori a delineare congiuntamente, e liberamente, l'indirizzo educativo, anche religioso, da impartire alla prole, ma nella consapevolezza che quell'educazione rappresenta in realtà un mero avviamento, perché il minore, raggiunta la maturità necessaria, dovrà vedersi riconosciuto il diritto a scegliere il proprio indirizzo religioso (inclusa la possibilità di abbandonare qualsivoglia opzione di questo genere)<sup>7</sup>.

---

*ecclesiastico*, cit., p. 261. Come evidenziato inoltre da **P. FLORIS**, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, I, p. 194, la libertà religiosa ha trovato in sede giudiziaria, nella risoluzione di conflitti familiari originati da questioni religiose, una "duplice sanzione: di irrilevanza, se riferita alle scelte di fede del genitore in quanto persona; (...) di rilevanza, seppure indiretta, se riferita alle opzioni religiose della persona in quanto genitore e ai conseguenti comportamenti verso i figli".

<sup>6</sup> **R. SANTORO**, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004, p. 70 s.

<sup>7</sup> Come evidenziano **E. VITALI**, **A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 70, si tratta di un semplice avviamento, proprio perché i figli hanno la più ampia libertà di scelta nel seguire la religione che reputano migliore; ciò trova conferma, tra l'altro, nell'art. 1 della legge 18 giugno 1986, n. 281, *Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*, alla quale rinvia anche **R. BOTTA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 262. In termini di 'avviamento' all'indirizzo religioso si esprimono anche **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 164, e **D. DURISOTTO**, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011, p. 75. **S. FERRARI**, *Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa*, cit., c. 277, sottolinea inoltre come il diritto di libertà religiosa del minore "si forma e si arricchisce progressivamente, toccando la sua integrità soltanto quando il minore abbia raggiunto un'età che gli consente scelte autonome in materia religiosa".



Preme evidenziare però come quel “doppio livello di libertà” che si riscontra in ambito secolare in tema di educazione religiosa e che si concretizza, da un lato, nella libera individuazione da parte dei genitori dell’indirizzo educativo religioso da impartire ai figli e, dall’altro, nella libertà del minore capace di discernimento e sufficientemente maturo di scegliere il proprio indirizzo religioso, non è detto trovi speculare riscontro nei diritti religiosi.

Infatti l’educazione religiosa dei figli minori, concepita nella maggioranza degli ordinamenti secolari occidentali anzitutto quale diritto di libertà dei genitori<sup>8</sup>, negli ordinamenti religiosi e nella specie, come si vedrà, nell’ordinamento canonico, costituisce sì l’oggetto di un diritto, ma anche e forse primariamente l’adempimento di uno specifico dovere,

---

Quanto alle Carte internazionali, l’art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) afferma che gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e anche il diritto-dovere dei genitori di guidare il fanciullo stesso nell’esercizio di quel diritto, con delle modalità che corrispondano allo sviluppo delle sue capacità. All’art. 18, la Convenzione richiama inoltre il principio secondo cui padre e madre hanno una responsabilità comune per quanto concerne l’educazione del bambino e il provvedere al suo sviluppo, dovendo comunque essere principalmente guidati dal suo preminente interesse.

L’art. 13 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966) proclama il diritto dei genitori alla cura dell’educazione religiosa e morale dei figli conformemente alle proprie convinzioni e la Dichiarazione dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione (New York, 25 novembre 1981), all’art. 5, afferma che i genitori hanno il diritto di organizzare la vita familiare conformemente alla propria religione o convinzione, tenendo conto dell’educazione morale secondo cui ritengono che la prole debba essere allevata, purché non si arrechi danno alla salute fisica o mentale e al completo sviluppo del bambino: **E. VITALI, A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 71.

L’art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU dispone che lo Stato debba rispettare, nell’esercizio delle funzioni assunte nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei genitori di provvedervi secondo le loro convinzioni filosofiche e religiose: **N. MARCHEI**, *La famiglia*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 227.

Si veda inoltre **M.F. FERRERO**, *La libertà dei genitori di assicurare l’educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente alle proprie convinzioni. Un diritto non più pacifico in Europa?*, in *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, a cura di L. Navarro, F. Puig, Giuffrè, Milano, 2012, p. 297 ss.

<sup>8</sup> In questa direzione vanno le scelte di alcuni costituenti europei, che hanno optato per un’espressa indicazione della libertà di educare i figli secondo la propria convinzione religiosa come facoltà derivante dal diritto di libertà religiosa: art. 53, terzo comma, della Costituzione polacca del 2 aprile 1997; art. 29, sesto comma, della Costituzione rumena dell’8 dicembre 1991; art. 26, quinto comma, della Costituzione della Repubblica di Lituania. In proposito **M.L. LO GIACCO**, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2007, p. 4.



contrariamente all'autonomia di scelta che caratterizza, invece, gli ordinamenti statali.

D'altronde, è l'idea stessa di "libertà religiosa" a essere diversa nei due ambiti: motivata da concezioni liberali negli ordinamenti statuali, che restano indifferenti rispetto al contenuto di ciascuna confessione; frutto, invece, di esigenze teologico-pastorali e non dell'indifferenza verso i contenuti della fede ad esempio nel diritto canonico<sup>9</sup>, ove è prevalente l'interesse pubblico al mantenimento della fede e della comunione con la Chiesa.

## 2 – L'educazione religiosa della prole nell'ordinamento canonico: un diritto-dovere dei genitori

Al fine di meglio comprendere perché nell'ordinamento della Chiesa cattolica l'aspetto del "dovere" abbia una sorta di priorità sull'autonomia di scelta dei genitori nell'educazione al senso religioso dei figli, è utile ricordare brevemente quale significato assuma la libertà di religione all'interno dello stesso<sup>10</sup>.

L'ottemperanza a determinati precetti posti dal diritto come condizione necessaria per godere di altrettante prerogative, se non addirittura presupposto essenziale al fine di essere considerati membri della società ecclesiale, è un criterio che potrebbe infatti indurre a dubitare dell'esistenza di un autentico diritto di libertà religiosa nella Chiesa<sup>11</sup>.

Il canone 748 del *Codex Iuris Canonici* afferma che "(t)utti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conoscitola, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla". Ma la norma afferma anche che

---

<sup>9</sup> Cfr. **F. FINOCCHIARO**, voce *Libertà religiosa-Dir. can.*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1990, vol. XXI, p. 1.

<sup>10</sup> Sulla libertà religiosa nell'ordinamento canonico: **P.A. d'AVACK**, *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 371 ss.; quanto alla storia della libertà religiosa nell'ordinamento della Chiesa cattolica: **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1991, con introduzione di A.C. Jemolo e postfazione di F. Margiotta Broglio. Sulla figura del minore nel diritto canonico: **R. COPPOLA**, *La posizione e la tutela del minore nel diritto canonico*, in *Dir. fam. pers.*, 1982, I, p. 89 ss.; **R. COPPOLA**, *La posizione e la tutela del minore dopo il nuovo codice di diritto canonico*, in *Dir. fam. pers.*, 1985, IV, p. 1047 ss.

<sup>11</sup> **M.E. CASELLATI ALBERTI**, *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1990, p. 135.



“(n)on è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza”<sup>12</sup>.

Già dalla lettura della disposizione richiamata emerge in sostanza un’idea di “doverosità”:

«l’ordinamento canonico nel suo insieme implica una “doverosità”, cioè l’ossimorico obbligo di spontanea adesione alle leggi della Chiesa cattolica, e ciò in forza del divieto di ricorrere a misure coercitive di cui al citato can. 748 § 2»<sup>13</sup>.

Il Concilio Vaticano II con la Dichiarazione *Dignitatis Humanae*, superando il precedente atteggiamento di mera tolleranza nei confronti degli orientamenti ideologici-culturali non conformi alla verità della Rivelazione, ha dichiarato che

“la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità a essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata”<sup>14</sup>.

Il fondamento giuridico-naturale del principio di libertà religiosa risiede nella dignità umana<sup>15</sup> e, nella comunità ecclesiale, l’individuo realizzerebbe i propri diritti anzitutto adempiendo al dovere di accostarsi, e aderire, alla Verità<sup>16</sup>.

L’incorporazione alla Chiesa (can. 204, § 2 CIC), l’essere in essa soggetto di diritti e doveri, consegue a un atto sacramentale: il battesimo. Esso produce conseguenze rilevanti per il fedele, come l’appartenenza al popolo di Dio e l’attribuzione di uno *status* giuridico ben definito (can. 207 CIC), dal quale scaturiscono precisi diritti e doveri. Essere fedele non significa dunque solo accettare le verità di fede, ma anche ottemperare

---

<sup>12</sup> Cfr. anche il canone 227 CIC, in particolare dove, rivolgendosi ai fedeli laici, proclama il diritto a “che venga loro riconosciuta (...) quella libertà che compete a ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa”.

Per la citazione delle norme del *Codex Iuris Canonici* in lingua italiana si è scelto di utilizzare la versione disponibile al sito internet [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>13</sup> G. FATTORI, *Osservazioni su ateismo e diritto canonico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2011, p. 183.

<sup>14</sup> CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis Humanae*, 7 dicembre 1965, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) n. 2.

<sup>15</sup> G. FATTORI, *Osservazioni su ateismo e diritto canonico*, cit., p. 181.

<sup>16</sup> M.E. CASELLATI ALBERTI, *L’educazione dei figli*, cit., p. 137.



all'impegno di condurre una vita conforme ai doveri discendenti da tale condizione<sup>17</sup>.

Tale "doverosità" comporta una sorta di "libertà religiosa attenuata", che caratterizza anche la funzione educativa dei genitori<sup>18</sup>.

Già l'enciclica *Divini illius Magistri* di Papa Pio XI offriva una definizione di educazione "integrale", rivolta cioè all'essere umano come congiunzione di corpo e di anima, di esigenze terrene e ultraterrene<sup>19</sup>. Il codice vigente, al canone 795, afferma che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del fine ultimo della *salus animarum* e insieme del bene comune della società.

La formazione spirituale non può certo essere esclusa da questa "realizzazione integrale" della persona, e la famiglia cristiana è considerata l'ambiente naturale e necessario in cui darvi attuazione. Anche l'insegnamento del Concilio Vaticano II ha delineato un ideale di famiglia cristiana come soggetto attivo della pastorale della Chiesa<sup>20</sup>, strumento

---

<sup>17</sup> P. BARBERO, *Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni canoniche*, Eupress FTL, Lugano, 2011, p. 116 s.

Come disposto dal can. 96 CIC, tramite il battesimo "l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta". Primo dovere del fedele è dunque quello di mantenere la comunione (can. 209, § 1 CIC) e conseguenza diretta dell'immagine della Chiesa quale comunione è il principio della corresponsabilità di tutti i fedeli nella *aedificatio Ecclesiae*: P. BARBERO, *Tutela della comunione ecclesiale*, cit., p. 115 s.

<sup>18</sup> Come precisa E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*, in *Dir. eccl.*, 2005, IV, p. 851, per comprendere i rapporti familiari e, di conseguenza, gli obblighi e i diritti che li costituiscono, nonché le situazioni giuridiche che da essi discendono, occorre muovere dalla considerazione che le persone che fondano la famiglia sono, prima di tutto, 'fedeli'.

<sup>19</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Jovene, Napoli, 2012, p. 107.

<sup>20</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles*, cit., p. 108 ss.; si veda anche I. ZUANAZZI, *Per un diritto di famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, in *Ius Ecclesiae*, 2013, II, vol. XXV, in particolare p. 424 ss.

CONCILIO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis Humanae*, cit., n. 5: "A ogni famiglia -società che gode di un diritto proprio e primordiale- compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa".

GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, 22 novembre 1981, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) n. 21, ribadisce il concetto di famiglia quale "Chiesa domestica" (cfr. *Lumen Gentium*, 11), ripreso anche da Papa Francesco nell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016 (n. 67). Per una riflessione sul capitolo VII (*Rafforzare l'educazione dei figli*) dell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia*, si veda DIEGO FARES S.J., *Educare i figli secondo «Amoris Laetitia»*. *La pedagogia di Papa Francesco*, in *La Civiltà Cattolica*, 28 maggio



educativo dei più giovani e risorsa di primaria importanza per la vita della comunità ecclesiale. Questo ruolo è stato ribadito più recentemente nei due Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015, in occasione dei quali si è tornato a evidenziare il ruolo della famiglia quale soggetto attivo dell'evangelizzazione<sup>21</sup>. E in questo senso si è espresso anche l'attuale Pontefice nell'esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016<sup>22</sup>.

Il diritto-dovere educativo dei genitori è valevole *erga omnes*, assoluto, intrasferibile e indeclinabile<sup>23</sup>, e l'educazione oggetto di detto dovere gravissimo e diritto primario va impartita tanto sotto il profilo morale e religioso, quanto dal punto di vista fisico, sociale e culturale (can. 1136 CIC). I genitori cattolici sono dunque investiti di un "ministero"<sup>24</sup> e il ruolo di formazione eleva ulteriormente il mero fatto biologico della procreazione<sup>25</sup>.

---

2016, n. 3982, pp. 356-368; si segnala anche ANTONIO SPADARO S.J., «*Amoris Laetitia*». *Struttura e significato dell'Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco*, in *La Civiltà Cattolica*, 23 aprile 2016, n. 3980, pp. 105-128.

<sup>21</sup> **SINODO DEI VESCOVI - III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Relatio Synodi*, Città del Vaticano, 18 ottobre 2014, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) n. 60: "Una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie oggi è sicuramente quella educativa (...). Vanno tenute in debito conto le esigenze e le attese di famiglie capaci di essere nella vita quotidiana, luoghi di crescita, di concreta ed essenziale trasmissione delle virtù che danno forma all'esistenza. Ciò indica che i genitori possano scegliere liberalmente il tipo dell'educazione da dare ai figli secondo le loro convinzioni". Cfr. M. GAS AIXENDRI, M.P. LACORTE TIERZ, *La famiglia quale realtà originaria: mostrare, educare, accompagnare*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, EDUSC, Roma, 2015, pp. 287-308 ([bibliotecanonica.net](http://bibliotecanonica.net)).

<sup>22</sup> Dell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016 si veda, in particolare, il capitolo VII, *Rafforzare l'educazione dei figli*.

<sup>23</sup> E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari*, cit., p. 852.

<sup>24</sup> GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, cit., n. 38: "Dal sacramento del matrimonio il compito educativo riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio «ministero» della Chiesa al servizio della edificazione dei suoi membri".

Il patto matrimoniale è il riflesso del rapporto intercorrente tra Cristo e la Chiesa, determinando un'investitura ministeriale; gli sposi si presentano sia come ministri del sacramento, sia quali ministri della famiglia in formazione: E. VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari*, cit., p. 853. E difatti il *Codex*, delineando al can. 1055 il matrimonio canonico come quel patto "con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole", evidenzia lo stretto legame che sussiste tra l'unione coniugale e la filiazione, nella sua dimensione procreativa e di cura e formazione: cfr. I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 47 ss.

<sup>25</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, cit., n. 28: "La fecondità dell'amore coniugale non si restringe però alla sola procreazione dei figli, sia pure intesa nella sua dimensione specificamente umana: si allarga e si arricchisce di tutti quei frutti di vita morale, spirituale e soprannaturale che il padre e la madre sono chiamati a



Tuttavia occorre precisare che il compito di iniziare i figli al senso religioso, in quanto completamento del diritto-dovere “naturale” di provvedere al pieno sviluppo della prole, grava su tutti i genitori, anche quelli non battezzati, seppure solo per quelli cattolici si declini nel senso di fornire, appunto, un’educazione cattolica<sup>26</sup>.

Si combinano pertanto, nelle attribuzioni dei genitori cattolici, una componente discrezionale e una vincolata. La prima, data dalla facoltà di scegliere mezzi e modi che essi ritengono più appropriati per provvedere alla formazione dei figli; la seconda, dipendente dal fatto che la formazione religiosa deve qualificarsi come cattolica, dunque conforme ai principi e alla morale insegnati dal Magistero ecclesiastico<sup>27</sup>.

Occorre inoltre rilevare come, mentre il can. 2319 del codice piano benedettino prevedeva la più severa sanzione della scomunica *latae sententiae*, l’attuale can. 1366 CIC stabilisca che “(i) genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica”, devono essere “puniti con una censura o con altra giusta pena”<sup>28</sup>. L’educazione acattolica è infatti posta tra i delitti contro la religione

---

donare ai figli e, mediante i figli, alla Chiesa e al mondo”.

<sup>26</sup> I. ZUANAZZI, *L’ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 193. Come rileva ancora l’autrice (note 266 e 267), il testo del can. 226, § 2, secondo cui i genitori hanno l’obbligo gravissimo e insieme il diritto di educare la prole, poiché “spetta primariamente ai genitori cristiani curare l’educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa”, potrebbe essere idealmente suddiviso in due parti; l’una avrebbe come destinatari tutti i genitori, l’altra, invece, quelli cristiani. E dalla previsione di curare l’educazione dei figli “secundum doctrinam ab Ecclesia traditam”, si ricava che i genitori cattolici sono tenuti a impartire un’educazione conforme alla dottrina cattolica.

<sup>27</sup> I. ZUANAZZI, *L’ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 199 s., che precisa inoltre come la libertà di decisione dei genitori deve comunque rispettare le aspettative ed esigenze specifiche della prole, ovviamente graduandosi in relazione all’età, al grado di discernimento e all’acquisizione della capacità di autodeterminarsi; ciò vale anche rispetto all’orientamento religioso (ed eventualmente anche in dissenso rispetto agli indirizzi dei genitori).

DIEGO FARES S.J., *Educare i figli secondo «Amoris Laetitia»*, cit., pp. 364, nell’analizzare lo schema pedagogico di Papa Francesco, rileva come l’indirizzo espresso dal Pontefice nell’Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016 si muova proprio nel senso di concepire l’educazione del bambino come aiuto a “sperimentare che può farsi carico di se stesso” (n. 275), maturando nella sua libertà e al tempo stesso imparando a rispettare quella degli altri.

<sup>28</sup> M.E. CASELLATI ALBERTI, *L’educazione dei figli*, cit., p. 173 s. rileva come la nuova formulazione legislativa lasci ampi margini «di discrezionalità al superiore o al giudice nell’esercizio della potestà disciplinare, in armonia con quel “senso pastorale della pena” che ha ispirato la riforma del Codice», potendo tuttavia lasciare spazio a “palesi ingiustizie se non anche (...) veri e propri abusi, di fronte al fatto che il giudice o il superiore dovranno, di volta in volta, determinare contenuto e limiti del provvedimento”.



e l'unità della Chiesa, in linea con la profonda rilevanza pubblica di cui è investita la funzione educativa<sup>29</sup>. Tuttavia, è possibile notare come vi sia stata una considerevole riduzione della sanzione originariamente comminata, poiché il giudice è oggi chiamato a valutare per ogni singolo caso, con un margine di discrezionalità non irrilevante, la gravità oggettiva del delitto e imporre la pena che riterrà più adeguata. Quanto poi alla natura della sanzione penale, la normativa attuale prevede un regime di alternatività tra una censura e un'altra pena espiatoria, ed entrambe le pene sono indeterminate, lasciando dunque all'autorità giudiziaria una significativa possibilità di valutazione<sup>30</sup>.

Il canone 867, § 1, impone peraltro ai genitori di battezzare i figli entro le prime settimane di vita e, ai fini del battesimo, il can. 868, § 1, esige la fondata speranza che il bambino sia educato nella religione cattolica, suggerendone il differimento qualora detto affidamento manchi del tutto. La scelta è infatti quella di non amministrare il battesimo ai figli di infedeli, anche quando i genitori stessi lo richiedano, se essi non forniscono sufficienti garanzie rispetto all'educazione cristiana della prole.

Si tratta comunque di un mero differimento che esprime una scelta legislativa coerente con i principi cardine dell'ordinamento canonico, in particolare con la tutela del diritto naturale al sacramento, che, in caso di negazione, subirebbe delle ingiustificate restrizioni. D'altronde, per l'ordinamento canonico il battesimo è sacramento fondamentale sia sotto il profilo teologico, in quanto mezzo di grazia imprescindibile per il raggiungimento della *salus animarum*, sia sotto il profilo giuridico, perché elemento su cui si fonda l'intero ordinamento<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 206 ss.; come evidenzia l'autrice, per quanto concerne i profili penalistici va rilevato che non è sufficiente che la condotta genitoriale sia connotata da negligenza o sia stata meramente trascurata; perché essa sia suscettibile di repressione penale, è infatti necessaria una deliberata, specifica volontà di introdurre o educare la prole in una religione acattolica. La norma penale richiamata, in maniera analoga alle previsioni del precedente codice piano benedettino, risulterebbe "ordinata a proteggere, più che la salute soprannaturale del figlio, l'interesse pubblico a veder rispettato dai genitori il dovere di mantenere sempre la comunione con la Chiesa".

<sup>30</sup> Pur non entrando, in questa sede, nel merito della questione, si potrebbe discutere se l'esistenza di una pena per chi non ottempera all'obbligo di educare cattolicamente i figli possa essere considerata essa stessa una forma indiretta di coercizione della coscienza dei fedeli.

<sup>31</sup> M.E. CASELLATI ALBERTI, *L'educazione dei figli*, cit., p. 167 s.

Il secondo paragrafo del can. 868 prevede inoltre che il figlio di genitori cattolici, ma anche di non cattolici, di fronte al pericolo di morte sia "battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori". Evidentemente, in questa situazione estrema il rischio di futuro sviamento del bambino e i diritti dei genitori cedono dinnanzi al fine della *salus*



Da segnalarsi, inoltre, come la recente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *De concordia inter Codices*, promulgata con l'intento di raggiungere una maggiore concordanza tra il codice di diritto canonico e il codice dei canoni delle chiese orientali, abbia modificato il canone 868 del CIC<sup>32</sup>. La norma risulta oggi così formulata (le parti riportate in corsivo evidenziano le modifiche intervenute):

“§1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:

- 1) che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;
- 2) che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica *fermo restando il § 3*; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.

§ 2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.

§ 3. *Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro.*”

Dalla lettura della disposizione citata sembrerebbe potersi evincere un ampliamento dei casi in cui il bambino può essere lecitamente battezzato, poiché, al pericolo di morte del bambino, si aggiungerebbe l'impossibilità per i genitori cristiani acattolici di accedere, *“fisicamente o moralmente”*, al proprio ministro. E infatti, con la modifica in questione, è stata introdotta un'ipotesi prima mancante nel CIC, ma già prevista dal CCEO (can. 681, § 5), nel già esplicitato intento di ottenere una maggiore concordanza tra i testi codiciali<sup>33</sup>.

Una ulteriore connessione tra il diritto all'educazione cristiana e il sacramento del battesimo si evince inoltre dal disposto del can. 217 CIC; la norma prescrive infatti che i fedeli, poiché chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno il diritto all'educazione cristiana, con la quale essere debitamente formati a conseguire la maturità della persona umana e, allo stesso tempo, conoscere e vivere il mistero della salvezza.

---

*animarum.*

<sup>32</sup> FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *De concordia inter Codices*, 31 maggio 2016, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) artt. 4 e 5.

<sup>33</sup> Per completezza si segnala inoltre come la Lettera Apostolica *De concordia inter Codices*, all'art. 1, abbia previsto l'inserimento di un nuovo paragrafo nel can. 111 CIC; la nuova disposizione stabilisce che, se soltanto uno dei genitori è cattolico, con la ricezione del battesimo il bambino è ascritto alla Chiesa cui il genitore cattolico appartiene.



La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha qualificato il battesimo come una “grave missione”<sup>34</sup> e si è sentita in dovere di rispondere alle obiezioni di chi ha individuato in questo sacramento un attentato alla libertà dei bambini, contrario alla dignità della persona in quanto imporrebbe per il futuro obblighi religiosi che il minore, una volta divenuto adulto, potrebbe rifiutare.

Così, di fronte alla proposta di rinviare il sacramento a un’età in cui l’individuo sia in grado di impegnarsi liberamente, la Congregazione ha affermato, in una prospettiva evidentemente funzionale a privilegiare gli aspetti positivi della educazione religiosa in funzione della salvezza dell’individuo, che un comportamento dei genitori che avesse la pretesa di porsi come neutrale relativamente alla vita religiosa del figlio, sarebbe in realtà da qualificarsi come “scelta negativa”, privando il bambino di un bene essenziale<sup>35</sup>.

Ma la Congregazione per la Dottrina della Fede ha preso posizione anche rispetto al pensiero di chi sostiene che il battesimo degli infanti sarebbe controindicato nelle attuali società pluralistiche, che già l’*Istruzione sul battesimo dei bambini* del 1980 definiva come “caratterizzate dall’instabilità dei valori e dai conflitti ideologici”. Secondo il Dicastero i criteri dell’omogeneità e del pluralismo non potrebbero infatti essere eretti a principi normativi, perché non adatti alla risoluzione di una questione “propriamente religiosa”, come tale spettante alla Chiesa e alle famiglie cristiane<sup>36</sup>.

È per altro vero che la cellula familiare è oggi chiamata a farsi carico di nuove “sfide educative” e, nell’adempiere alla propria missione di formazione, i coniugi-genitori cristiano-cattolici possono essere costretti a

---

<sup>34</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione sul battesimo dei bambini*, 20 ottobre 1980, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) n. 28.

<sup>35</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione sul battesimo dei bambini*, cit., nn. 21-22; secondo il Magistero ecclesiale, il bambino è persona già prima di essere in grado di manifestarlo tramite atti di coscienza e libertà. Per questo, tramite il sacramento del battesimo, l’incapace può sin da subito divenire figlio di Dio, nella consapevolezza che, a partire da tale “risveglio”, la sua coscienza e libertà potranno successivamente disporre delle forze infuse dalla grazia sacramentale: SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione sul battesimo dei bambini*, cit., n. 20.

<sup>36</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Istruzione sul battesimo dei bambini*, cit., nn. 23-24, che prosegue precisando come «(i)l criterio della “società omogenea” permetterebbe di affermare la legittimità del battesimo dei bambini, se la società è cristiana; ma porterebbe anche a negarla quando le famiglie cristiane fossero minoritarie, (...) il che, evidentemente, è inammissibile. Anche il criterio della “società pluralistica” non vale più del precedente, poiché in questo tipo di società la famiglia e la Chiesa possono agire liberamente, e quindi dare una formazione cristiana».



confrontarsi con una certa fragilità del nucleo familiare derivante dal cumulo di diversi fattori, legati ai mutamenti socio-culturali dell'epoca attuale. L'influenza di alcuni orientamenti ideologici e stili di vita minerebbero inoltre la funzione di educare, generando una "crisi della verità" relativamente ai valori essenziali dell'esistenza umana<sup>37</sup>.

### 3 – Educare religiosamente nei matrimoni misti nel codice di diritto canonico

Tra le attuali "sfide" interne al nucleo familiare pare importante annoverare anche la questione dell'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti.

Difficilmente un ordinamento giuridico religioso guarda con favore al fenomeno dei matrimoni misti. Uno dei motivi principali di questa "diffidenza" nei confronti delle unioni interreligiose va individuato nel timore di conversione dell'appartenente a un determinato gruppo al credo del futuro coniuge. L'altro, invece, consiste nella preoccupazione che i figli, frutto di quell'unione matrimoniale, possano essere educati nella religione dell'altro nubente<sup>38</sup>. Quest'ultima preoccupazione è un riflesso della particolare concezione che connota, come visto, in termini di "dovere" l'educazione religiosa dei figli nella fede di appartenenza.

Ed è per tale ragione che, con riferimento all'ordinamento canonico, la Chiesa cattolica si accosta con prudenza all'autorizzazione dei matrimoni misti<sup>39</sup>, espressione con la quale genericamente ci si riferisce sia alle unioni tra cristiani battezzati, di cui uno in confessione acattolica, sia alle unioni tra una parte cattolica e una non battezzata<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles*, cit., p. 118 s.; cfr. **BENEDETTO XVI**, *Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione*, 21 gennaio 2008 ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)), e **FRANCESCO**, *Esortazione apostolica Amoris Laetitia*, 19 marzo 2016, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) n. 287.

<sup>38</sup> Così anche **A. MONTAN**, *I matrimoni fra cattolici e musulmani. Orientamenti pastorali*, in *La Rivista del Clero Italiano*, febbraio 2007, II, p. 159.

<sup>39</sup> Cfr. **P. MONETA**, *Il matrimonio tra persone di diversa fede religiosa*, in *Dir. eccl.*, 2003, IV, pt. I, p. 1331, in riferimento al caso specifico dei matrimoni con persone di religione islamica.

<sup>40</sup> Sebbene con l'espressione 'matrimoni misti' nel diritto canonico ci si riferisca propriamente alle unioni tra cristiani battezzati (di cui uno dei coniugi in confessione acattolica) e con l'espressione 'matrimoni dispari' si faccia invece riferimento al vincolo istituito tra una parte cattolica e una non battezzata, occorre rilevare come sia la Congregazione per la Dottrina della Fede nell'Istruzione *Matrimonii Sacramentum* del 1966, sia Paolo VI con il M.P. *Matrimonia mixta* del 31 marzo 1970, abbiano optato per l'uso dell'espressione 'matrimoni misti' in riferimento a entrambe le tipologie di unione coniugale: **F. LA CAMERA**, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite nella disciplina della*



In particolare, il disposto del canone 1125 del *Codex Iuris Canonici* - norma di riferimento tanto per i matrimoni "misti" propriamente detti, quanto per quelli "dispari" - subordina il rilascio della dispensa dall'impedimento di disparità di culto, oltre al sussistere di giusta e ragionevole causa, anche al rispetto di determinate condizioni, corrispondenti all'assunzione di precisi impegni da parte del nubente cattolico. In particolare, la parte cattolica deve dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della fede e a promettere di fare quanto in suo potere perché i figli siano battezzati ed educati nel credo cattolico, promesse delle quali deve essere tempestivamente informata l'altra parte<sup>41</sup>.

Il diritto-dovere di educare i figli nella fede cattolica, oggetto di tale promessa, è delineato al canone 793, § 1 CIC. Secondo il disposto della norma, i genitori sono vincolati dall'obbligo, e insieme hanno il diritto, di educare la prole; inoltre, i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere mezzi e istituzioni attraverso i quali provvedere, nel modo più opportuno, all'educazione cattolica dei figli.

Il problema di fondo circa le condizioni poste dal canone 1125 CIC, le quali costituiscono

«la formalizzazione canonica (...) dell'obbligo che per diritto divino incombe su tutti i fedeli "di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa" (c. 209 § 1) e del dovere per i genitori cattolici di "curare l'educazione cristiana dei figli" (c. 226 § 2, cf. c. 793 § 1)»,

riguarda però la concreta possibilità della loro attuazione<sup>42</sup>.

---

*dispensa da disparitas cultus tra cattolici e islamici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2008, nota 1. Anche nel presente contributo verrà utilizzata l'espressione 'matrimoni misti' in riferimento a entrambe le 'tipologie' di matrimonio. Sull'uso dell'espressione 'matrimoni misti' si veda inoltre **A. VANZI**, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio* (can. 1095, 3°), Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006, p. 129 s; **G.P. MONTINI**, *I matrimoni tra una parte cattolica e una parte non battezzata. La questione terminologica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2011, 24, pp. 261-270 ([www.monsmontini.it](http://www.monsmontini.it)).

<sup>41</sup> Oltre che per i matrimoni misti (can. 1124) e quelli dispari (can. 1086, § 2), il can. 1125 del CIC è norma di riferimento anche per le ulteriori ipotesi di: 1) convalidazione e sanazione in radice di matrimonio misto o dispari (can. 1165, § 2); 2) applicazione del privilegio paolino e successivo matrimonio con parte non cattolica (can. 1147); 3) poligamo che, una volta ricevuto il sacramento del battesimo, contragga matrimonio con una delle proprie mogli, che non sia la prima e non intenda ricevere a sua volta il battesimo (can. 1148, § 2); 4) celebrazione del matrimonio fra parte cattolica e persona che abbia notoriamente abbandonato la fede cattolica (can. 1071, § 2): **G.P. MONTINI**, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1992, 3-V, ([www.quadernididirittoecclesiale.org](http://www.quadernididirittoecclesiale.org)), p. 288.

<sup>42</sup> **J.T. MARTÍN DE AGAR**, *Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto*,



Come ovvio, quanto maggiori sono le differenze giuridico-religiose tra i due credi professati, tanto maggiori saranno i rischi di mancata realizzazione delle garanzie prescritte e potrebbe accadere, per circostanze non dipendenti dalla volontà della parte cattolica (o, magari anche, a seguito di una decisione assunta di comune accordo tra i coniugi), che i figli non siano di fatto educati nella fede cattolica, nonostante la promessa di cui al canone 1125 del codice di diritto canonico. Ciò non pregiudica la validità della dispensa ottenuta, né quella del matrimonio celebrato<sup>43</sup>.

Si noti infatti che l'inciso "quanto è in suo potere", di cui al can. 1125 CIC, non era presente nel vecchio codice, quasi a prendere formalmente atto che, oggi, si contemplano casi in cui, anche sussistendo la volontà della parte cattolica a educare e battezzare la prole nella Chiesa cattolica, detta volontà potrà non essere sufficiente alla realizzazione dell'oggetto della promessa<sup>44</sup>.

È stato inoltre osservato come, se si accettasse la tesi secondo cui nell'oggetto del consenso matrimoniale dovrebbe farsi rientrare anche il dovere dell'educazione cristiana dei figli, la volontà del coniuge "infedele" di educare la prole nel proprio credo provocherebbe la nullità del matrimonio. Tuttavia, ciò non corrisponde alle consuetudini applicative della Chiesa<sup>45</sup>. Il dovere di educazione facente capo ai genitori sarebbe

---

(*bibliotecanonica.net*) p. 14.

<sup>43</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 266 s.

U. NAVARRETE S.J., *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1992, 3-V, p. 279 ss. ([www.quadernididirittoecclesiale.org](http://www.quadernididirittoecclesiale.org)), evidenzia come non si possano addurre argomenti convincenti a provare che il matrimonio sarebbe vietato per diritto divino se vi è il pericolo che l'eventuale prole non sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica. Resta, invece, l'obbligo del coniuge cattolico di fare tutto quanto possibile perché ciò avvenga. A tutela del diritto fondamentale al matrimonio e alla procreazione, nonché dei valori a esso inerenti, le difficoltà che discendono dalle unioni miste non possono essere ritenute determinanti al punto tale da escludere a priori la liceità di questi matrimoni.

Difatti, il matrimonio celebrato tra un nubente cattolico e uno non cristiano, pur non avendo dignità sacramentale, si configurerebbe comunque come matrimonio *rato*, quindi atto giuridico approvato e contratto *coram ecclesia*, a condizione che sia stata concessa dispensa dall'Ordinario del luogo: F. LA CAMERA, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite*, cit., p. 6 s.

<sup>44</sup> G.P. MONTINI, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, cit., p. 290.

Secondo il can. 1061, § 1, 2° del previgente codice, la parte 'infedele' era invece tenuta a promettere di eliminare ogni pericolo di perversione del coniuge e di far battezzare ed educare i figli nella fede cattolica.

<sup>45</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 264; sulla questione si segnala anche il contributo di G. BONI, *Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici ed islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 21-117.



dunque estraneo al contratto matrimoniale, avendo fonte, unicamente, nel rapporto di filiazione; conseguentemente, gli aspetti riguardanti la vita della prole non ricadrebbero nell'ambito degli *iura coniugalia*, proprio perché non attinenti al rapporto di *coniugio*, bensì, unicamente, a quello di filiazione<sup>46</sup>.

Tuttavia, occorre anche precisare che sebbene il diritto canonico non ponga più particolari oneri in capo alla parte "infedele", ciò non significa che esso non reputi anche detta parte quale destinataria del diritto-dovere di educare religiosamente i figli. Il dovere in questione, infatti, sarebbe insito nell'istituto naturale del matrimonio, sicché anche la parte non cattolica sarebbe tenuta a curare la formazione integrale della prole<sup>47</sup>.

Allo stesso tempo, poiché l'educazione dei figli spetta in condizione di parità a entrambi i genitori, l'impegno assunto dalla parte cattolica deve essere coordinato con l'esigenza di pari dignità dei coniugi e il mantenimento della serenità e armonia familiare<sup>48</sup>.

#### 4 – Diritto canonico particolare e orientamenti pastorali

Ora, se compito delle Conferenze episcopali è anche quello di "adattare gli strumenti normativi alla realtà attuale e renderli rispondenti ai tempi"<sup>49</sup>, può risultare utile indagare quanto affermato da alcune di esse in tema di matrimoni misti ed educazione della prole, così da cercare di delineare gli indirizzi emersi in materia nelle Chiese particolari, nella specie in Italia.

Considerando anzitutto il caso specifico del protestantesimo, nel "Testo comune" firmato dalla Conferenza Episcopale Italiana e l'Unione delle Chiese metodiste e valdesi si legge come, per entrambe, l'educazione dei figli costituisca un diritto-dovere dei genitori, da porre in essere nel rispetto dell'analogo diritto-dovere dell'altro coniuge, nonché del diritto dei figli

"di ricevere tale educazione in un quadro pedagogicamente valido, cioè in un ambiente di concordia e di comunione familiare e non di

---

<sup>46</sup> M.E. CASELLATI ALBERTI, *L'educazione dei figli*, cit., p. 162 s.

La tendenza prevalente è di non dare "rilievo autonomo invalidante" all'esclusione dell'educazione religiosa e morale della prole, ma piuttosto ricondurla a capi di nullità quali l'*incapacitas assumendi onera coniugalia* o l'esclusione del *bonum coniugum*. In tal senso O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita&Pensiero, Milano, 2008, p. 150 s.

<sup>47</sup> I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 267 s.

<sup>48</sup> J.T. MARTÍN DE AGAR, *Norme delle conferenze episcopali*, cit., p. 16.

<sup>49</sup> F. LA CAMERA, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite*, cit., p. 35.



contesa e di contrasto, che potrebbe provocare in loro uno stato di indifferenza religiosa”.

Educare cristianamente i figli è dunque oggetto della responsabilità di entrambi i genitori e questa educazione deve essere impartita sin dai primi anni di vita. In nessun caso dovrà essere privilegiata una linea agnostica, neutrale o confusa, nemmeno laddove ciò sia dettato dall'intenzione di rimettere a un momento successivo la soluzione del problema educativo, lasciandola alla libera decisione della prole. Si precisa infatti che la questione dell'educazione religiosa deve essere affrontata con profondo senso di responsabilità, “in una visione dinamica sia della vicenda coniugale dei genitori sia della progressiva maturazione di coscienza dei figli”, valutando con attenzione ragioni e conseguenze delle scelte che si pongono in essere. Sempre secondo il “Testo comune”, la necessità di un indirizzo omogeneo, non confuso, ovvero l'esigenza di far sviluppare ai figli una precisa identità confessionale, richiede l'assunzione di un impegno particolare da parte di uno dei genitori (che il “Testo applicativo” al “Testo comune” precisa essere comunque assunto sulla base di una decisione condivisa), pur dovendosi rispettare il diritto-dovere dell'altro di testimoniare la propria fede con l'esempio e con la parola, anche in veste di impegno educativo, così da “rendere tutti i membri della famiglia in grado di cogliere il valore della propria confessione religiosa”. Così, la Chiesa cattolica e la Chiesa valdese arrivano a escludere ogni forma di pressione sia da parte loro sulla coscienza dei coniugi, sia da parte di ciascun coniuge sulla coscienza dell'altro, impegnandosi inoltre a rispettare le decisioni che i genitori, “nell'esercizio responsabile del loro diritto”, prendono in ordine al sacramento del battesimo e all'educazione religiosa della prole<sup>50</sup>.

Inoltre, nel “Testo applicativo” al “Testo comune” si legge come nell'eventualità in cui, nonostante gli sforzi, i figli non vengano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica, non trova comunque applicazione nei confronti del genitore cattolico la censura comminata dal diritto canonico, pur non cessando l'obbligo per il fedele di condividere con i figli, in particolare attraverso la parola e l'esempio, la fede cattolica<sup>51</sup>. È espressa,

---

<sup>50</sup> **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CHIESA EVANGELICA VALDESE**, *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia*, ([www.chiesavaldese.org](http://www.chiesavaldese.org)) p. 7 s.; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CHIESA EVANGELICA VALDESE**, *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti. Testo applicativo*, ([www.chiesavaldese.org](http://www.chiesavaldese.org)) p. 7 s.

<sup>51</sup> **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CHIESA EVANGELICA VALDESE**, *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti. Testo applicativo*, cit., p. 3.

Inoltre, come si legge a pag. 7 del *Testo applicativo*, la Chiesa cattolica e quelle



inoltre, la consapevolezza che non esiste una “Chiesa ecumenica” intermedia e che l’inserimento (dei figli, o, verrebbe da auspicare, della famiglia) deve dunque avvenire in una delle due comunità<sup>52</sup>.

Se all’elaborazione delle considerazioni oggetto degli strumenti bilaterali appena esaminati ha giovato la “vicinanza” delle due posizioni confessionali che vi hanno cooperato, legate infatti dalla comune fede in Cristo, ci si interroga, invece, se sia possibile giungere ad analoghe conclusioni in tema di educazione anche laddove le differenze religiose si mostrano più marcate, come nel caso dei matrimoni misti islamo-cristiani.

Oltre che sotto il profilo socio-antropologico, a livello giuridico sono diversi gli elementi che rendono difficoltoso il coordinamento della disciplina matrimoniale prevista da questi due diritti religiosi. Si pensi alla differente regolamentazione dell’impedimento da disparità di culto, alla previsione della poligamia e dell’istituto del ripudio da parte del solo diritto islamico, e, ovviamente, alla diversa disciplina della cura e formazione della prole<sup>53</sup>.

Soffermandosi su quest’ultimo profilo, occorre infatti considerare che per i genitori musulmani vige l’obbligo di educare i figli nella fede islamica e risulta alquanto improbabile che la parte cattolica possa interloquire in alcun modo nella loro educazione religiosa<sup>54</sup>. Inoltre, la netta distinzione dei ruoli svolti dal padre e dalla madre nella crescita dei figli produce ulteriori risvolti sulle scelte in tema di educazione religiosa<sup>55</sup>; in

---

evangeliche hanno consensualmente previsto “il mutuo riconoscimento della validità del battesimo celebrato nell’una o nell’altra chiesa”, e la coppia può dunque scegliere liberamente in quale chiesa far battezzare la prole.

<sup>52</sup> **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CHIESA EVANGELICA VALDESE**, *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti. Testo applicativo*, cit., p. 8.

<sup>53</sup> Sul punto si veda **M. BORRMANS**, *Osservazioni e suggerimenti a proposito dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte musulmana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1992, 3–V, ([www.quadernididirittoecclesiale.org](http://www.quadernididirittoecclesiale.org)) p. 322 ss.; sulla celebrazione e lo scioglimento del matrimonio nel diritto islamico si veda **R. ALUFFI BECK-PECCOZ**, *Il matrimonio nel diritto islamico*, in **R. ALUFFI BECK-PECCOZ, A. FERRARI, A.M. RABELLO**, *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, a cura di S. Ferrari, Giappichelli, Torino, 2006, p. 181 ss.

<sup>54</sup> **F. LA CAMERA**, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite*, cit., p. 23 s.

<sup>55</sup> All’interno di un matrimonio islamico, la potestà (*wilâya*) spetta al padre, mentre alla madre compete una mera funzione di custodia (*hadâna*) nei confronti del minore, diritto che questa è perlopiù destinata *de iure* a perdere qualora non sia musulmana, soprattutto quando intervenga il ripudio o il divorzio; fanno infatti capo al solo padre, rappresentante legale del minore, le responsabilità decisionali inerenti l’educazione dei figli, l’istruzione, il matrimonio, l’avviamento al lavoro e l’amministrazione dei beni: **G. BONI**, *Disciplina canonica universale*, cit., p. 80 s.; **R. ALUFFI BECK-PECCOZ**, *Relazioni familiari nella società islamica*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,



particolare quando, all'interno del matrimonio interreligioso, la parte cattolica è la madre e quella musulmana il padre<sup>56</sup>.

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) e la Conferenza delle Chiese Europee (KEK) si sono mostrati consapevoli di questa situazione. Posto che, generalmente, nei matrimoni musulmano-cristiani i figli ricevono un'educazione islamica, la quale implica l'assenza del battesimo e solo saltuariamente una loro dedicazione in chiesa, esse hanno tuttavia suggerito che "(l)a madre cerch(i) di dare esempio di vita cristiana e di trasmettere le norme di vita e i valori cristiani ai propri figli anche quando un modo più formale di insegnare il cristianesimo non è possibile [corsivo aggiunto]". Questo poiché

"(q)uando i genitori dichiarano di voler lasciare libertà ai propri figli di scegliere se diventare cristiani o musulmani, mentre essi stessi stanno lontani sia dalla chiesa che dalla moschea, danno un esempio negativo e i figli non avranno una reale possibilità di scelta. (...) In teoria, un matrimonio musulmano-cristiano che funziona bene può diventare un ponte tra due comunità"<sup>57</sup>.

---

2002, p. 168; **C. GIUFFRÈ**, *L'impedimento di disparità di culto nel matrimonio canonico*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, III, p. 1224; **G. PIOMELLI**, *Il matrimonio tra cattolici e musulmani: fra multiculturalismo, ecumenismo e normativa canonica*, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 764; **M. MARTINELLI**, *Il modello familiare islamico nell'ambito del diritto a base religiosa. Spunti ricostruttivi comparatistici con l'ordinamento canonico e con quello civile italiano*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, IV, p. 1901. Nel diritto islamico è dunque evidentemente assente la logica, che contraddistingue invece il matrimonio canonico, per cui i genitori hanno i medesimi diritti-doveri rispetto ai figli.

<sup>56</sup> **C. GIUFFRÈ**, *L'impedimento di disparità di culto*, cit., p. 1223, osserva che, statisticamente, risultano essere più numerosi i matrimoni in cui parte cattolica è la moglie e quella musulmana il marito. Questo dato ben si comprende se si considera che nel diritto islamico l'impedimento della disparità di culto è diversamente formulato per l'uomo e per la donna; difatti, quest'ultima può sposare esclusivamente un musulmano, mentre l'uomo può contrarre matrimonio con una donna appartenente alle religioni del Libro, dunque una ebrea o una cristiana. Cfr. **S. FERRARI**, *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 210.

Alla donna cattolica (o appartenente ad altra religione rivelata) risiedente nei paesi islamici, viene talora espressamente proibito da leggi statali, o da usi locali, di adempiere all'obbligo di provvedere al battesimo dei figli e alla loro educazione cattolica: **G. BONI**, *Disciplina canonica universale*, cit., p. 82. Occorre comunque precisare che alcuni moderni legislatori sono intervenuti cercando di attenuare la contrapposizione tra *wilâya* e custodia, ammettendo, in talune circostanze, che la madre eserciti la *wilâya* e affidando al padre la custodia della prole nel caso di assenza o impossibilità della donna: **R. ALUFFI BECK-PECCOZ**, *Relazioni familiari nella società islamica*, cit., p. 169.

<sup>57</sup> **KEK – CCEE Comitato «Islam in Europa»**, *Matrimoni tra cristiani e musulmani*, in *Il Regno-Documenti*, 1997, 13, p. 447.



Sempre relativamente alle ipotesi di matrimonio tra parte cattolica e fedele musulmano, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, come è noto, ha emanato nel 2005 un documento dal titolo *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, destinato agli Ordinari diocesani. La CEI precisa che questo strumento unilaterale rientra nell'ambito di attenzione rivolta in generale dalla comunità cristiana a tutti i matrimoni interreligiosi, e, nello specifico, a quelli tra cattolici e musulmani<sup>58</sup>. Difatti, come si legge nel testo, esso ha inteso fornire "alcune linee pastorali (...) al fine di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari che sono in Italia"<sup>59</sup>.

Innanzitutto, occorre rilevare come secondo i Vescovi italiani "l'esperienza maturata negli anni recenti induc(a) in linea generale a *sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni*, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani"<sup>60</sup>.

La CEI ritiene anche utile verificare, in maniera approfondita, l'orientamento e la volontà di entrambi i contraenti, e, in particolare, le intenzioni del fedele musulmano. Invero, quelle intenzioni possono avere riflessi sul *bonum coniugum* e, conseguentemente, sulla validità dell'unione coniugale<sup>61</sup>: laddove risultasse che la parte musulmana

*"di fatto intend(esse) e vo(lesse), anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, ciò comporterebbe inevitabilmente la nullità*

---

<sup>58</sup> Cfr. **A. PERLASCA**, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana concernenti i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, in *Ius Ecclesiae*, 2005, III, p. 859.

<sup>59</sup> *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, 29 aprile 2005, ([banchedati.chiesacattolica.it](http://banchedati.chiesacattolica.it)) Presentazione. **A. PERLASCA**, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana*, cit., p. 862, il quale osserva come il documento in questione, pur non avendo valore giuridico, costituisca comunque un utile strumento di lavoro e di riflessione.

<sup>60</sup> *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, cit., n. 3.

**G. DE ROSA S.J.**, *Sul matrimonio tra musulmani e cristiani*, in *La Civiltà Cattolica*, 1 aprile 2000, n. 3595, p. 52 s. osserva come parrebbe praticamente impossibile per una sposa cristiana che ha contratto matrimonio con un uomo musulmano mantenere gli impegni assunti in sede di richiesta e ottenimento della dispensa, in particolare la promessa "di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica", can. 1125 CIC. La conclusione pare evidente se si considera che un musulmano devoto piuttosto difficilmente potrà acconsentire a che i figli siano battezzati e quindi educati alla cristianità.

<sup>61</sup> **A. PERLASCA**, *Le «Indicazioni» della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana*, cit., p. 868; **C. GIUFFRÈ**, *L'impedimento di disparità di culto*, cit., p. 1222.



del vincolo (cfr. can 1101 § 2), e di conseguenza l'impossibilità assoluta di concedere la dispensa dall'impedimento"<sup>62</sup>.

Infatti, come noto, la *disparitas cultus* costituisce impedimento di diritto divino, indispensabile in mancanza delle opportune garanzie circa il battesimo e l'educazione dei figli (e la tutela della fede del coniuge cattolico). Sussistendo giusta e ragionevole causa, nel rispetto delle condizioni di cui al can. 1125 CIC, il divieto può invece degradare a diritto umano, per il quale può essere concessa dispensa<sup>63</sup>.

È del tutto evidente come la "rigidità" della CEI nei confronti dei matrimoni misti musulmano-cristiani esprima una presa di coscienza dei problemi concreti che possono sorgere nel caso specifico dell'unione tra una parte cattolica e una islamica.

Ciò nonostante, rispetto allo specifico profilo dell'educazione religiosa della prole, l'orientamento fornito nel sopracitato documento della CEI è nel senso di tentare comunque, ove possibile, di educare i figli nel rispetto della religione di entrambi i coniugi, facendo leva sui valori comuni, senza tralasciare di trasmettere la capacità di una "valutazione critica delle differenze sul piano della fede (...) e su quello dell'etica, in particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e l'integrazione"<sup>64</sup>. Ovviamente, si ribadisce anche come ciò non

---

<sup>62</sup> *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, cit., n. 42.

<sup>63</sup> E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, 4ª ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 45.

Di 'garanzie' ha parlato anche la Congregazione per la Dottrina della Fede in tema di amministrazione del sacramento del battesimo ai bambini; preso infatti atto che il battesimo è segno e strumento dell'amore salvifico di Dio, in quanto tale da non differirsi, essa ha statuito che debbano essere prese «garanzie perché tale dono possa svilupparsi mediante una vera educazione nella fede e nella vita cristiana, sicché il sacramento possa raggiungere pienamente la sua "realtà"». Laddove dette garanzie non siano veramente serie, "si potrà essere indotti a differire il sacramento, o addirittura a rifiutarlo, qualora siano certamente inesistenti". Inoltre, per l'eventualità in cui si presentino al parroco genitori non cristiani, che, per ragioni meritevoli di considerazione, chiedano il battesimo per i propri figli, si precisa come la Chiesa non possa assecondare tale richiesta se i genitori non diano garanzia che il bambino battezzato sarà educato nella fede cattolica. E ancora: "se le garanzie sono insufficienti, sarà prudente differire il battesimo". I parroci dovranno comunque mantenersi in contatto con i genitori, così da ottenere da essi, per quanto possibile, le condizioni richieste per la celebrazione del sacramento. Se poi nemmeno detta soluzione fosse possibile, come ultimo tentativo si potrebbe proporre "l'iscrizione del bambino in vista di un catecumenato, all'epoca della scolarità": **SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Istruzione sul battesimo dei bambini*, cit., nn. 28 e 30.

<sup>64</sup> *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, cit., n. 30.

A. MONTAN, *I matrimoni fra cattolici e musulmani*, cit., p. 155 s., riscontra nel n. 48 delle



debba portare all'indifferentismo religioso, con annullamento delle diversità, al solo fine di "evitare eccessive tensioni"<sup>65</sup>.

Si potrebbe allora affermare che, per quanto concerne l'educazione religiosa della prole all'interno delle unioni miste, il principio dell'accordo tra i genitori sembri aver sostituito il precedente atteggiamento di preferenza nei confronti della fede cattolica. La disciplina canonica di questi matrimoni, come emerge anche dalle "Indicazioni" della CEI, pare infatti rafforzare l'autonomia di giudizio dei genitori nella valutazione dell'educazione da impartire compatibilmente con la scelta di vita coniugale e la serenità familiare<sup>66</sup>.

E tracce di questa "apertura" del diritto canonico potrebbero riscontrarsi anche fuori dall'ambito italiano.

Spostandosi infatti sul piano internazionale, risultano piuttosto significativi due testi del FABC Office of Theological Concerns (l'Ufficio per le questioni teologiche della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia)<sup>67</sup>; trattasi di *Inter-Faith Marriages in the Pluralistic Context of Asia: Challenges, Theological Reflections and Pastoral Approaches*<sup>68</sup> e *A Few Theological and Pastoral Perspectives of Inter-Faith Marriages*<sup>69</sup>.

In quest'ultimo testo, non solo si dice che la disciplina di cui al canone 1125 del codice del 1983 si prospetta più mite nei confronti dei matrimoni misti rispetto a quanto stabilito nel precedente codice del 1917, ma anche che vi è una maggiore enfasi sull'integrità della coscienza sia della

---

Indicazioni della CEI un invito a intravedere nella concezione di matrimonio sia cristiana che islamica "possibili elementi di convergenza", sulla base dei quali edificare percorsi di crescita per la coppia islamo-cristiana, evidenziando tuttavia come i Vescovi italiani siano ben consci (e non manchino di sottolineare) delle differenze non solo giuridico-religiose, ma anche antropologiche e culturali, che intercorrono tra la concezione cristiana e quella islamica di matrimonio.

<sup>65</sup> *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, cit., n. 31; cfr. G. SALVINI S.I., *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, in *La Civiltà Cattolica*, 1 ottobre 2005, n. 3727, p. 51.

<sup>66</sup> In questo senso I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis*, cit., p. 268 s.

<sup>67</sup> Detti documenti sono segnalati da M. AMALADOSS, *Il Matrimonio come dialogo. La sfida delle famiglie interreligiose: aggiornare il Codice e interrogare la teologia*, in *Il Regno*, 2015, 8, p. 521 e nota 1.

<sup>68</sup> BISHOPS' INSTITUTE OF THEOLOGICAL ANIMATION (BITA) III, FABC OFFICE OF THEOLOGICAL CONCERNS, *Inter-Faith Marriages in the Pluralistic Context of Asia: Challenges, Theological Reflections and Pastoral Approaches*, FABC Papers no. 118 ([www.fabc.org](http://www.fabc.org)).

<sup>69</sup> FR. VIMAL TIRIMANNA, CSsR EXECUTIVE SECRETARY FABC OFFICE OF THEOLOGICAL CONCERNS, *A Few Theological and Pastoral Perspectives of Inter-Faith Marriages*, FABC Papers no. 127 ([www.fabc.org](http://www.fabc.org)).



parte cattolica, sia di quella non battezzata e sulla libertà della persona di scegliere il proprio coniuge. Ma soprattutto:

“harmony and peace among the spouses can be more important than the specifically Catholic education of the children” e “the Catholic party has a duty to communicate his/her faith to the children but not without taking into account other values”.

Il documento precisa inoltre che, quando diventa possibile crescere i figli nella fede cattolica, è anche importante educare i bambini ad apprezzare i valori della religione dell'altro coniuge, in armonia con lo spirito del dialogo interreligioso<sup>70</sup>.

## 5 – Riflessioni conclusive

Si è visto come nei matrimoni tra coniugi di diversa fede la conduzione della vita familiare possa risultare più faticosa, anche rispetto all'educazione religiosa da impartire alla prole; le criticità si accentuano in particolare quando marito e moglie sono entrambi ferventi credenti, perché ambedue saranno indotti a trasmettere ai figli il proprio credo.

Nel caso specifico del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana, ad esempio, questa situazione può presentarsi in maniera particolarmente critica, trattandosi di religioni configuranti entrambe un preciso dovere di educazione religiosa nei confronti dei figli<sup>71</sup>.

Tuttavia, per quanto riguarda l'ordinamento canonico, sembrerebbe potersi contemplare l'ipotesi di ritenere sufficiente un insegnamento del genitore cattolico il più possibile vicino a quello della Chiesa, qualora non sia fattibile educare la prole dichiaratamente nella fede cattolica. Questo consentirebbe di arginare uno degli ostacoli più significativi alla comunione di vita dei coniugi di fede diversa, ovvero la conflittualità sull'orientamento

---

<sup>70</sup> FR. VIMAL TIRIMANNA, CSsR EXECUTIVE SECRETARY FABC OFFICE OF THEOLOGICAL CONCERNS, *A Few Theological and Pastoral Perspectives*, cit., sezione III, nn. 5.1 e 5.4.

È stato infatti osservato come la dimensione interculturale sia «parte del patrimonio del cristianesimo, a vocazione “universale”» (Z. GROCHOLEWSKI, A.V. ZANI, *Educare al dialogo interculturale*, in *Il Regno*, 2014, 7, p. 214), che “(l')appartenenza a religioni diverse può essere di arricchimento alla coppia purché la religione dell'uno susciti rispetto nell'altro” (A. MONTAN, *I matrimoni fra cattolici e musulmani*, cit., p. 155), e che «(u)no sguardo complessivo alla normativa canonica sulle garanzie o “cauzioni” nei matrimoni misti non può non rilevare un atteggiamento della Chiesa cattolica più mite e meno severo» (G.P. MONTINI, *Le garanzie o “cauzioni” nei matrimoni misti*, cit., p. 295).

<sup>71</sup> Cfr. G. SALVINI S.J., *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, cit., p. 55 s.; G. BONI, *Disciplina canonica universale*, cit., p. 83.



religioso da impartire ai figli. In questo modo verrebbero sì favorite le condizioni per il successo del matrimonio misto, un successo, però, “relativo” rispetto a quanto disposto nei canoni dedicati all’educazione religiosa della prole<sup>72</sup>.

Gli indirizzi pastorali analizzati sembrano comunque muoversi proprio nel senso di allentare i più stretti vincoli giuridici delineati dalla disciplina codicistica, e in particolare l’idea preconciliare per cui l’obiettivo principale del diritto canonico è quello di proteggere la fede del coniuge cristiano e far sì che la prole sia educata come cristiana<sup>73</sup>. In sostanza sembrerebbe che, nel caso di un matrimonio misto, una volta superato il necessario controllo sul rispetto delle condizioni di validità del vincolo coniugale, possa essere adottato un atteggiamento conseguentemente meno “rigido” nella valutazione dell’obbligo di educare i figli nella fede cattolica.

Occorre anche rilevare come, se è vero che l’attuale disciplina canonica non prevede in capo alla parte cattolica l’obbligo giuridico a battezzare i figli nella propria religione, non è però corretto intravedere in questa assenza una qualche debolezza nei confronti di possibili atteggiamenti prevaricatori del coniuge di fede diversa. In sostanza, non è possibile disattendere l’impegno a fare tutto quanto in proprio potere perché i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica solo in considerazione del fatto che le condizioni concrete ne ostacolano l’ottemperanza. È lecito, infatti, recedere dall’impegno al mantenimento della promessa in questione solo in caso di forza maggiore o per il conseguimento di un bene superiore, quale può essere l’unità o la serenità familiare<sup>74</sup>.

Vi è poi anche chi ha autorevolmente osservato che le norme del *Codex Iuris Canonici* in materia di matrimoni misti possono considerarsi “l’ultima tappa dei passi compiuti per tradurre in termini di legislazione universale le novità dottrinali introdotte dal Concilio Vaticano II, soprattutto in tema di ecumenismo, di libertà religiosa e, più in generale, di relazioni tra la Chiesa e la società”<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Cfr. **M. BORRMANS**, *Osservazioni e suggerimenti a proposito dei matrimoni misti*, cit., p. 326, che, sempre in riferimento all’ipotesi di matrimoni misti islamo-cristiani, tra le concrete “politiche pastorali” poste in essere in alcuni Paesi menziona l’organizzazione della dispensa “non già con l’impegno di battezzare la prole ed educarla in forma cattolica esplicita, ma con l’impegno di educarla religiosamente e di incoraggiarla (tramite apposita testimonianza) ad abbracciare il Cristianesimo, raggiunta la maggiore età”.

<sup>73</sup> **M. AMALADOSS**, *Il Matrimonio come dialogo*, cit., p. 521.

<sup>74</sup> **F. LA CAMERA**, *Ossimori impliciti e tautologie esplicite*, cit., p. 26.

<sup>75</sup> **J.T. MARTÍN DE AGAR**, *Norme delle conferenze episcopali*, cit., p. 2.

**M.E. CASELLATI ALBERTI**, *L’educazione dei figli*, cit., p. 166 s., osserva come, pur concepita con riferimento a precisi doveri dei genitori di impartire ai figli un’educazione



A oggi, però, l'apertura alle altre religioni emersa in occasione del Concilio Vaticano II non sembrerebbe essere pienamente integrata nelle norme di diritto canonico<sup>76</sup>. E così, a fronte di alcune esperienze delle Chiese particolari che muovono nella direzione di forme di contemperamento dell'educazione cattolica da impartire ai figli nel caso di matrimoni misti, ci si potrebbe chiedere se sia possibile contemplare una modifica della legge canonica che consenta un adeguamento della normativa ai recenti indirizzi pastorali emersi in materia.

Tra questi va da ultimo segnalata l'esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016, la quale, preso atto delle speciali difficoltà che i matrimoni con disparità di culto comportano sia rispetto alla identità cristiana della famiglia, sia per quanto concerne l'educazione religiosa dei figli, e rilevato come il numero delle famiglie composte da unioni coniugali con disparità di culto sia in crescita anche nei Paesi di lunga tradizione cristiana, sottolinea come ciò solleciti

“l'urgenza di provvedere a una cura pastorale differenziata secondo i diversi contesti sociali e culturali. In alcuni Paesi, dove la libertà di religione non esiste, il coniuge cristiano è obbligato a passare a un'altra religione per potersi sposare, e non può celebrare il matrimonio canonico in disparità di culto né battezzare i figli”<sup>77</sup>.

L'esortazione apostolica recepisce in realtà quanto già affermato nella Relazione finale del Sinodo dei Vescovi del 2015<sup>78</sup>, che, conscia anch'essa di come i matrimoni misti e quelli con disparità di culto presentino “aspetti di potenzialità feconde e di criticità molteplici di non facile soluzione, più a livello pastorale che normativo” (tra cui, appunto, l'educazione religiosa della prole), ritiene che in tali casi sia “necessario testimoniare la capacità del Vangelo di *calarsi in queste situazioni così da rendere possibile l'educazione*

---

cristiana, la normativa sui matrimoni misti si presenterebbe al tempo stesso come espressione di principi volti a garantire la libertà religiosa. Infatti, rispetto alle disposizioni del previgente codice, quelle attuali non pongono più in capo al non cattolico l'obbligo di prestare *cautiones* circa l'adempimento dei doveri in tema di educazione della prole. Relativamente a questo specifico aspetto, all'interno del matrimonio tra cattolici l'accento cadrebbe sul concetto di 'doverosità', mentre in quello fra cattolico e non cattolico sarebbe prevalente quello di 'libertà', una libertà, si badi, pur sempre tesa a consentire la doverosità dei genitori a educare i figli, in tutte le sue possibili esplicazioni.

<sup>76</sup> M. AMALADOSS, *Il Matrimonio come dialogo*, cit., p. 521.

<sup>77</sup> FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris Laetitia*, cit., n. 248.

<sup>78</sup> SINODO DEI VESCOVI - XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco*, Città del Vaticano, 24 ottobre 2015, ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) n. 73.



*alla fede cristiana dei figli [corsivo aggiunto]*<sup>79</sup>: un'allusione alla necessità di contestualizzare (e forse relativizzare) le norme del codice alla luce delle esigenze del caso concreto?

In conclusione, quel che emerge è la consapevolezza della necessità di intervento del diritto canonico, non solo nel senso di delineare un quadro normativo di riferimento "fermo nei principi ma flessibile nella loro applicazione", ma anche utile per "formalizzare giuridicamente le proposte pastorali" che in quel quadro di riferimento si vanno (e si vadano) delineando<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> SINODO DEI VESCOVI - XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *La vocazione e la missione della famiglia*, cit., n. 74.

<sup>80</sup> J.T. MARTÍN DE AGAR, *Norme delle conferenze episcopali*, cit., p. 26.